



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE
Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colferro (RM)
Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro.it
e-mail: rmis024001@istruzione.it - P.E.C.: rmis024001@pec.istruzione.it



Circ. n. 358

Colferro, 28 ottobre 2020

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: Attività lavorativa del personale scolastico in quarantena o positivo al Covid.

In merito all'oggetto, si trascrivono qui di seguito, per opportuna conoscenza e norma, le indicazioni contenute nella nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020.

*Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, **non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104.*

*Le **eccezioni** alla predetta disposizione sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero nel caso "di **quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario**".*

*Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che **lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa"**.*

*Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, **benché il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero e, pertanto, non computabile ai fini del periodo di comporto**, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.*

***Il personale effettivamente contagiato da COVID-19, invece, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica, neanche dal proprio domicilio.** Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti.*

Personale ATA.

*Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il **Direttore dei servizi generali e amministrativi** quanto il **personale Assistente amministrativo** possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all'area di appartenenza, **supporto da remoto alle attività didattiche**.*

*Per il personale **collaboratore scolastico**, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, **in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l'ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.***

Personale docente.

Se sia l'intera classe che il docente sono stata posti in quarantena con sorveglianza attiva, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza.

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale.

Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in quarantena, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



Antonio Sapone

(Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)